



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF054

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO REDDITI SC 2019 – LE NOVITÀ (1° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. REDDITI SC 2019 - PROV. 30/01/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/03/2019</b>

Sintesi: il Modello Redditi SC 2019 (periodo d'imposta 2018) presenta alcune novità, tra cui si segnalano:

- **Introduzione degli indicatori ISA**
- **Quadro RF (Determinazione del reddito d'impresa):**
  - deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari;
  - utili provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
  - deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9;
  - recupero a tassazione delle plusvalenze di periodi precedenti (patent box);
  - maxi-ammortamenti;
- **Quadro RN (Determinazione dell'IRES):**
  - liberalità a favore di ONLUS, ODV e APS;
  - incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto.

Con il Prov. 30/01/2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **Mod. Redditi SC 2019** relativo ai redditi 2018; rispetto alla modulistica dello scorso anno, si rilevano alcune novità.

**Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES scade l'ultimo giorno del 9° successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.



**N.B.:** si ricorda che la **legge di bilancio 2018**

- **aveva disposto il differimento temporaneo al 31 ottobre**, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. spesometro), norma quest'ultima **abrogata** con decorrenza dal **1/01/2019** a seguito dell'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria**,
- del **termine di presentazione delle dichiarazioni in scadenza al 30 settembre**.

Pertanto, il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato:

- ➔ entro il **30/09/2019**: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- ➔ entro l'**ultimo giorno del 9° mese** successivo alla chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare; a tal fine:
  - non rileva la data di approvazione del bilancio (che, al contrario, rileva per il versamento delle imposte laddove intervenuto nei 180 gg per le "particolari esigenze")
  - ma solo la data di **chiusura del periodo d'imposta**.

Esempio: nel caso di una SRL con periodo 1/07/2018-30/06/2019; il Mod. Redditi SC 2019 deve essere presentato entro il 31/03/2020.



**MODELLI DA UTILIZZARE:** le società con esercizio:

- coincidente con l'anno solare (*intendendosi quelle che chiudono l'esercizio al 31/12/2018 o successivamente*): utilizzano i modelli "nuovi" (Redditi SC 2019);
- non coincidente con l'anno solare (*il periodo d'imposta si chiude prima del 31/12/2018*): utilizzano i modelli "vecchi" (Redditi SC 2018).



**TERMINE DI VERSAMENTO:** in generale per i soggetti IRES il versamento del saldo deve essere effettuato entro l'**ultimo giorno del 6° mese successivo** a quello di **chiusura del periodo d'imposta** (art. 7-quater c. 19 D.L. 193/2016) e cioè il 30/06/2019.



**Approvazione del bilancio nei 180gg:** per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio invocando le "particolari esigenze", effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il **bilancio non è approvato entro il termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio:

- i **versamenti** devono essere effettuati
- entro l'**ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato** (es.: in caso di approvazione o meno del bilancio entro la data 30/06/2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 31/07/2019).

**Differimento di 30gg:** i versamenti possono sempre essere **effettuati entro i 30 giorni successivi** ai termini stabiliti con la **maggiorazione dello 0,40%**.

### FRONTESPIZIO

La **principale novità** relative alla compilazione del **Frontespizio** riguardano l'**introduzione della:**

- ➔ **casella "ISA":** deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli ISA;
- ➔ **casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità":** deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	<b>ISA</b>	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	<b>Eventi eccezionali</b>	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.					
	Codice fiscale del professionista						<b>Esonero dall'apposizione del visto di conformità</b>					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA											

I **codici** da utilizzare per la compilazione della casella "**Eventi eccezionali**" sono stati così **modificati**:



MOD.	Cod.	DESCRIZIONE
Redditi 2019	1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura
	2	Soggetti residenti nel Comune di Genova
	3	Soggetti residenti nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (LI)
	4	Soggetti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017
	5	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Redditi 2018	1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura
	2	Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
	3	Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa
	4	Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
	5	Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 18/01/2017
	6	Soggetti residenti nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (LI)
	7	Soggetti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017
	8	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

**INDICATORI ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE E REGIME PREMIALE**

La **principale novità** relativa alla dichiarazione di quest'anno è **costituita dall'applicazione degli indici ISA** in sostituzione degli studi di settore e parametri.



**ISA:** le **cause di esclusione** (con i relativi codici) e il **regime premiale** di seguito evidenziati, trovano applicazione per la generalità dei contribuenti **fatte alcune eccezioni di esonero**.

CODICE	CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	<b>Ammontare di ricavi dichiarati</b> di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR, superiore a € 5.164.569.  <b>Nota:</b> per il riscontro delle condizioni per l'esclusione dagli ISA, i D.M. di approvazione possono prevedere l'aggiunta o sottrazione di ulteriori componenti reddituali ai ricavi/compensi.
4	Periodo di <b>non normale svolgimento dell'attività</b>
5	Determinazione del <b>reddito con criteri forfetari</b>
6	<b>Classificazione in una categoria reddituale diversa</b> da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata
7	<b>Esercizio di due o più attività di impresa</b> , non rientranti nel medesimo ISA, qualora <ul style="list-style-type: none"><li>l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente</li><li>superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.</li></ul>  <b>Nota:</b> il Modello ISA deve comunque essere compilato.
8	<b>Enti del Terzo settore non commerciali</b> che optano per la <b>determinazione forfetaria del reddito di impresa</b> ai sensi dell'art. 80 del D.gs. 117/2017
9	<b>Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale</b> che applicano il <b>regime forfetario</b> ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 117/2017
10	<b>Imprese sociali</b> di cui al D.lgs. 112/2017
11	<b>Società cooperative, società consortili e consorzi</b> che operano solo a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi

REGIME PREMIALE ISA
<b>Esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui con riguardo all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui per le imposte dirette e IRAP
<b>Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva</b> per un importo non superiore a € 50.000 annui
<b>Esclusione dell'applicazione delle discipline delle società non operative e società in perdita sistematica</b>
<b>Anticipazione di almeno 1 anno</b> , con graduazione in funzione del livello di affidabilità, del termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA
Esclusione della <b>determinazione sintetica del reddito complessivo</b> a condizione che il reddito complessivo accertabile <b>non ecceda di 2/3</b> il reddito dichiarato
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

## QUADRO RF – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Le principali novità relative alla compilazione del **Quadro RF** riguardano:

- ➔ l'introduzione degli indicatori **ISA**;
- ➔ l'introduzione di nuovi codici relativi alle variazioni fiscali.

### INDICATORI ISA


L'introduzione degli **ISA** ha comportato le seguenti modifiche al **Quadro RF**:

- **rigo RF1**: introduzione della casella "**ISA: cause di esclusione**";
- **rigo RF2**: rinominato al fine di adeguarlo agli indici ISA;
- **rigo RF12**: introduzione della colonna "**ISA**".

MOD.	RF	ANNOTAZIONI
Redditi 2018	RF1- RF2	<div>RF1 Codice attività <sup>1</sup> ISA cause di esclusione <sup>2</sup></div> <div>RF2 Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) ,00</div>
	RF12	<div>RF12 Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione</div> <div><sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00</div>
Redditi 2019	RF1- RF2	<div>RF1 Codice attività <sup>1</sup> ISA cause di esclusione <sup>2</sup></div> <div>RF2 Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) ,00</div> <p>Modifiche previste a seguito dell'introduzione degli indicatori ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>rigo RF1</b>: in sostituzione delle caselle eliminate, è stata inserita la casella "<b>ISA: cause di esclusione</b>" da compilare in presenza di <b>cause di esclusione dagli ISA</b>;</li> <li>▪ <b>rigo RF2</b>: casella rinominata.</li> </ul>
	RF12	<div>RF12 Ricavi non annotati ISA</div> <div><sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00</div> <p>Compilazione del rigo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>col. 1 (aggiunta/sostituita)</b>: va utilizzata per indicare ulteriori componenti positivi rilevanti per determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, al fine del <b>miglioramento</b> del proprio <b>profilo di affidabilità</b> e per l'<b>accesso al regime premiale</b>.</li> <li>▪ <b>col. 2</b>: va indicato l'importo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di col. 1, anche se il contribuente si avvale delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "<b>Ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA</b>".</li> </ul> <p>L'importo di tali ulteriori componenti positivi va indicato anche in <b>col. 1</b>.</p> <p>L'importo degli <b>ulteriori componenti positivi ai fini IVA</b> va indicato nella <b>Sez. XXI, Quadro RQ</b>.</p> <div> <div>SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA RQ80</div> <div>Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente <b>maggior volume di affari rilevante ai fini dell'IVA</b></div> <div> Maggiori corrispettivi Imposta  <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 </div> </div>

### VARIAZIONI IN AUMENTO

Nel rigo **RF31** "Altre variazioni in aumento" sono stati **aggiunti** i seguenti **codici**:

COD.	TIPO	ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO									
		RF31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
			19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
			25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
			31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
			37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
			43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
			49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
									55		,00
62 (NEW)	RECUPERO IPERAMM.	<p>Il nuovo codice è stato introdotto al fine di tener conto delle modifiche previste dal D.L. 87/2018 in riferimento al recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione di beni all'estero.</p> <p>Nello specifico, l'art. 7 del citato D.L. 87/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ subordina l'applicazione dell'<b>iperammortamento</b> alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese</li> <li>▪ riguardi <b>strutture produttive</b> situate nel <b>territorio nazionale</b>, ivi incluse le <b>stabili organizzazioni</b> di soggetti non residenti.</li> </ul> <p>nel periodo di fruizione della maggiorazione fiscale del costo i <b>beni</b> agevolati vengono <b>ceduti</b> a titolo oneroso o <b>destinati</b> a <b>strutture produttive</b> situate <b>all'estero</b>, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al <b>recupero dell'iperammortamento</b>.</p> <p> <b>MODALITA' DI RECUPERO:</b> occorre operare una variazione in aumento del reddito imponibile dell'anno d'imposta in cui si verifica la cessione onerosa o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessive dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicare sanzioni e interessi.</p>									
63 (NEW)	PATENT BOX	<p>Il nuovo codice viene utilizzato per <b>indicare</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'importo delle <b>plusvalenze</b> che non ha concorso a formare il reddito d'impresa in anni precedenti, derivanti dalla <b>cessione di beni immateriali</b> oggetto di agevolazione "patent box",</li> <li>▪ <b>qualora almeno il 90%</b> corrispettivo della cessione <b>non sia reinvestito</b>, prima della chiusura del 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in <b>attività di R&amp;S finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali</b> (art. 10, co. 4, del D.M. 30/07/2015).</li> </ul>									

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Il rigo **RF41** accoglie le **novità** previste dalla **legge di bilancio 2019** che prevede che:

- ➔ la **deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi** prevista, ai fini IRES e IRAP, rispettivamente dai co. 4 e 9, dell'art. 16, del D.L. 83/2015, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2018,
- ➔ è **differita al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026**.

Il differimento **non incide sulla determinazione dell'acconto** dell'IRES/IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.


**Enti finanziari:** si ricorda che il citato art. 16, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari, aveva fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione della disciplina. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31/12/2018, la **deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato**.

**RF41** Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti

,00

Il rigo **RF47** recepisce le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018 relative a:

- ➔ **tassazione degli utili/remunerazioni provenienti da paesi black list;**
- ➔ **quando gli utili non si considerano provenienti da soggetti black list.**

ART. 1	LEGGE DI BILANCIO 2018
co. 1007	<p><b>Non</b> si considerano <b>provenienti</b> da soggetti residenti/localizzati in Stati/territori <b>a fiscalità privilegiata gli utili:</b> percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali la società era residente in paesi non inclusi nel D.M. 21/11/2001.</p> <p><b>Non</b> si applica la <b>tassazione integrale</b> (ma ordinaria) agli utili: maturati dal periodo in corso al 31/12/2014 in paesi all'epoca non considerati black list e percepiti in periodi in cui tali paesi si considerano black list in applicazione dei requisiti di tassazione (&lt; al 50% rispetto a quella italiana) ex art. 167, co. 4, TUIR</p> <p><u>Cessione partecipazioni:</u> la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.</p>
co. 1009	<p>Gli <b>utili provenienti da società residenti in Stati/territori a fiscalità privilegiata</b> e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti:</p> <p>➔ <b>non concorrono al reddito</b> dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei redditi della società/ente ricevente per il 50% del loro ammontare, <b>a condizione</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sia dimostrato, anche a seguito di interpello, <b>l'effettivo svolgimento</b>, dal soggetto non residente</li> <li>▪ <b>di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività</b>, nel mercato dello Stato/territorio di insediamento.</li> </ul> <p>In tal caso, è riconosciuto al <b>soggetto controllante residente nel territorio dello Stato</b>, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero</b> in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,</li> <li>- in <b>proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti</b> e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.</li> </ul> <p> <b>Nota:</b> si rammenta che in caso di <b>opzione</b> per il regime di <b>trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ la misura dell'esclusione degli utili ex co. 2 e 3, art. 89, imputati al Conto economico <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è pari al 50,28% dell'importo percepito nel periodo d'imposta</li> <li>▪ relativamente a quelli formati nei periodi d'imposta in corso al 31/12/2016;</li> </ul> </li> <li>➔ la medesima esclusione <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è pari al 41,86%</li> <li>▪ per gli utili prodotti a partire dall'esercizio 1/01/2017 (art. 1, co. 1, D.M. 26/05/2017).</li> </ul> </li> </ul>

Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
<b>RF47</b> Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	( <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00)

Le modifiche relative ai righe **RF50 "Reddito detassato"** sono le seguenti:



MOD.	ANNOTAZIONI												
Redditi 2018	<div><div>RF50</div><div>Reddito esente e detassato</div><div>( di cui</div><div><div>1</div><div>Patent box</div><div>,00</div><div>2</div><div>Ruling</div><div>,00</div><div>3</div><div>Imprese sociali</div><div>,00</div><div>4</div><div></div><div>,00</div><div>5</div><div>Navi/Pesca</div><div>,00</div><div>6</div><div>Finanza etica e sostenibile</div><div>,00</div><div>7</div><div></div><div>,00</div></div></div>												
	<table><tr><th>RF50</th><th>IMPRESSE SOCIALI</th><th>D.lgs. 112/2017</th></tr><tr><td>col. 3</td><td>Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta</td><td>art. 18, c. 1</td></tr><tr><td>col. 4</td><td>Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad aumento gratuito del capitale sociale</td><td>art. 18, c. 2</td></tr><tr><td colspan="3">L'efficacia delle disposizioni di col. 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE</td></tr></table>	RF50	IMPRESSE SOCIALI	D.lgs. 112/2017	col. 3	Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta	art. 18, c. 1	col. 4	Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	art. 18, c. 2	L'efficacia delle disposizioni di col. 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE		
	RF50	IMPRESSE SOCIALI	D.lgs. 112/2017										
	col. 3	Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta	art. 18, c. 1										
	col. 4	Utili e avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad aumento gratuito del capitale sociale	art. 18, c. 2										
L'efficacia delle disposizioni di col. 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE													
Redditi 2019	<div><div>RF50</div><div>Reddito esente e detassato</div><div>( di cui</div><div><div>1</div><div>Patent box</div><div>,00</div><div>2</div><div>Ruling</div><div>,00</div><div>3</div><div>Imprese sociali</div><div>,00</div><div>4</div><div></div><div>,00</div><div>5</div><div>Navi/Pesca</div><div>,00</div><div>6</div><div>Navi da crociera</div><div>,00</div><div>7</div><div>Finanza etica e sostenibile</div><div>,00</div><div>8</div><div></div><div>,00</div></div></div>												
	Le modifiche relative alle colonne di seguito indicate, recepiscono le <b>disposizioni correttive e integrative operate</b> , tra l'altro, <b>sull'art. 18 del D.lgs. 112/2017</b> dal <b>D.lgs. 95/2018</b> .												
	<table><tr><th>RF50</th><th>IMPRESSE SOCIALI</th><th>D.lgs. 112/2017</th></tr><tr><td>col. 3</td><td><b>Somme destinate</b> dalle imprese sociali<ul style="list-style-type: none"><li>al <b>versamento del contributo per l'attività ispettiva</b> di cui all'art. 15,</li><li>nonché quelle <b>destinate ad apposite riserve</b> ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del medesimo D.lgs. 112/2017</li></ul></td><td>art. 18, c. 1</td></tr><tr><td>col. 4</td><td><b>Importo delle imposte sui redditi</b> delle imprese sociali riferibili alle <b>variazioni</b> effettuate ai sensi <b>dell'art. 83 del TUIR</b></td><td>art. 18, c. 2</td></tr><tr><td colspan="3">L'efficacia della disposizione di col. 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE</td></tr></table>	RF50	IMPRESSE SOCIALI	D.lgs. 112/2017	col. 3	<b>Somme destinate</b> dalle imprese sociali <ul style="list-style-type: none"><li>al <b>versamento del contributo per l'attività ispettiva</b> di cui all'art. 15,</li><li>nonché quelle <b>destinate ad apposite riserve</b> ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del medesimo D.lgs. 112/2017</li></ul>	art. 18, c. 1	col. 4	<b>Importo delle imposte sui redditi</b> delle imprese sociali riferibili alle <b>variazioni</b> effettuate ai sensi <b>dell'art. 83 del TUIR</b>	art. 18, c. 2	L'efficacia della disposizione di col. 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE		
	RF50	IMPRESSE SOCIALI	D.lgs. 112/2017										
	col. 3	<b>Somme destinate</b> dalle imprese sociali <ul style="list-style-type: none"><li>al <b>versamento del contributo per l'attività ispettiva</b> di cui all'art. 15,</li><li>nonché quelle <b>destinate ad apposite riserve</b> ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, del medesimo D.lgs. 112/2017</li></ul>	art. 18, c. 1										
col. 4	<b>Importo delle imposte sui redditi</b> delle imprese sociali riferibili alle <b>variazioni</b> effettuate ai sensi <b>dell'art. 83 del TUIR</b>	art. 18, c. 2											
L'efficacia della disposizione di col. 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE													
	Nella <b>col. 6 "Navi da crociera"</b> si indica, ai sensi dell'art. 13, co. 3, L. 488/1999:												
	<ul style="list-style-type: none"><li>l'80% del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale,</li><li>anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.</li></ul>												
	Redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata: l'agevolazione vale solo per l'armatore.												

La col. 2 aggiunta al rigo RF53 recepisce le novità previste dalla legge di bilancio 2019 relative alle perdite su crediti IFRS 9. In particolare, viene previsto che:

- ➔ i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9, nei confronti della clientela,
- ➔ sono deducibili dalla base imponibile dell'IRES per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.

**Nota:** tali norme, che modulano la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, si applicano agli intermediari finanziari, per i quali le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili (ex co. 3, art. 106, del TUIR).

**DECORRENZA:** la medesima legge di bilancio 2019 stabilisce che, in deroga al principio dell'irretroattività delle norme tributarie, le disposizioni introdotte si applicano in sede di prima applicazione dell'IFRS9, anche se effettuata prima del 1/01/2019.

RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015	Rimanenze	IFRS9	NEW
1	,00	2	,00
3			,00

Nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" sono stati aggiunti nuovi codici che riguardano:

- la **proroga** delle disposizioni agevolative riguardanti l'**iperammortamento**; nella tabella che segue si riepilogano i codici, nuovi ed esistenti, relativi ai maxi-ammortamenti;
- i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi al **crollo del viadotto Polcevera in Genova**;
- **altre disposizioni** normative.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16		
	19	20	21	22		
	25	26	27	28		
	31	32	33	34		
	37	38	39	40		
	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54
					55	

**Deducibilità IMU immobili strumentali:** si ricorda che la legge di bilancio 2019 ha innalzato, dal 2019, da 20 al 40% la misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo


PERIODO DI EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI	MAGG. COSTO	NORMATIVA
dal 1/01/2016 al 31/12/2016		L. 208/2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>dal 1/01/2017 al 31/12/2017</li> <li>dal 1/01/2018 al 30/06/2018 purché entro il 31/12/2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>si perfezioni il contratto (di vendita/leasing)</li> <li>sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxi canone</li> </ul> </li> </ul>	40%	L. 232/2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>dal 1/01/2018 al 31/12/2018</li> <li>dal 1/01/2019 al 30/06/2019 purché entro il 31/12/2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>si perfezioni il contratto (di vendita/leasing)</li> <li>sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxi canone</li> </ul> </li> </ul>	30%	L. 205/2017


AUTOVEICOLI	ART. 164 TUIR	DEDUC.TA'	2016	2017 (*)	2018
Adibiti ad uso pubblico (es. taxi) o utilizzati esclusivamente come beni strumentali	co. 1, lett. a)	100%		SI	
Non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico	co. 1, lett. b)	20% (80% agenti)	SI	NO	NO
Dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	co. 1, lett. b-bis)	70%			

(\*) Inclusi i mezzi consegnati ante 30/06/2018 per i quali al 31/12/2017 risultava stipulato il contratto/versato il 20% acconto

RF55 COD.	MAXI-AMMORTAMENTI: RIEPILOGO DEI CODICI ESISTENTI E DI NUOVA ISTITUZIONE
50	<p><b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativo agli investimenti in beni <b>materiali strumentali nuovi</b> e in beni di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, il cui costo di acquisizione è stato <b>maggiorato del 40%</b>.</p> <p>La <b>maggiorazione del 40%</b> si applica anche agli investimenti in beni <b>materiali strumentali nuovi</b>, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati</p>



	entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 purché entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.																	
55	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativo agli investimenti in <b>beni materiali strumentali nuovi</b> compresi nell’elenco di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati <ul style="list-style-type: none"><li>entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/09/2018 purché entro la data del 31/12/2017</li></ul> il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione che è <b>maggiorato del 150%</b> .																	
56	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativi al costo di acquisizione dei <b>beni immateriali strumentali</b> compresi nell’elenco di cui all’allegato B alla L. 232/2016, per gli <b>investimenti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 purché entro la data del 31/12/2017</li></ul> il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione che è <b>maggiorato del 40%</b> . <div><b>NEW LEGGE DI BILANCIO 2019:</b> ha compreso nell’ambito dei <b>costi agevolabili</b> con la maggiorazione del 40% anche <b>quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso</b>, mediante soluzioni di <i>cloudcomputing</i>, a beni immateriali di cui al citato allegato B, limitatamente alla <b>quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta</b> di vigenza della disciplina agevolativa.</div>																	
57	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativi agli investimenti in <b>beni materiali strumentali nuovi</b> , esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ex co. 1, art. 164, del TUIR, <b>effettuati</b> dal 1/01/2018 al 31/12/2018, ovvero entro il 30/06/2019, <b>purché</b> entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di <b>acconti</b> per almeno il 20% del <b>costo di acquisizione che è maggiorato del 30%</b> . <u>Non applicazione della maggiorazione:</u> investimenti che beneficiano delle norme ex co. 8, art. 1, L. 232/2016.																	
58	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativo agli investimenti di cui al <b>cod. 55</b> , effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, purché entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di <b>acconti</b> per almeno il 20% del <b>costo di acquisizione che è maggiorato del 150%</b> .																	
59	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativi al costo di acquisizione dei <b>beni immateriali strumentali</b> di cui al <b>cod. 56</b> , per gli <b>investimenti effettuati</b> entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, purché entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di <b>acconti</b> per almeno il 20% del <b>costo di acquisizione che è maggiorato del 40%</b> .																	
75 (NEW)	<b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativo agli investimenti di cui al cod. 55, <b>effettuati</b> entro il 31/12/2019, ovvero entro il 31/12/2020, <b>purché</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore</li><li>e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <table><tr><th colspan="3">MAGGIORAZIONE COSTO DI ACQUISIZIONE (L. 145/2018, art. 1, co. 60 e 61)</th></tr><tr><th rowspan="2">AMMONTARE INVESTIMENTO</th><th colspan="2">MAGGIORAZIONE</th></tr><tr><th>DAL 1/01/2019</th><th>FINO AL 31/12/2018</th></tr><tr><td>fino a € 2,5 milioni</td><td>170%</td><td rowspan="4">150%</td></tr><tr><td>compresi tra € 2,5 e € 10 milioni</td><td>100%</td></tr><tr><td>compresi tra € 10 e € 20 milioni</td><td>50%</td></tr><tr><td>eccedenti il limite di € 20 milioni</td><td>0%</td></tr></table> <p><b>Nota:</b> la maggiorazione non si applica agli investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150% disposta dalla legge di bilancio 2018.</p>	MAGGIORAZIONE COSTO DI ACQUISIZIONE (L. 145/2018, art. 1, co. 60 e 61)			AMMONTARE INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE		DAL 1/01/2019	FINO AL 31/12/2018	fino a € 2,5 milioni	170%	150%	compresi tra € 2,5 e € 10 milioni	100%	compresi tra € 10 e € 20 milioni	50%	eccedenti il limite di € 20 milioni	0%
MAGGIORAZIONE COSTO DI ACQUISIZIONE (L. 145/2018, art. 1, co. 60 e 61)																		
AMMONTARE INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE																	
	DAL 1/01/2019	FINO AL 31/12/2018																
fino a € 2,5 milioni	170%	150%																
compresi tra € 2,5 e € 10 milioni	100%																	
compresi tra € 10 e € 20 milioni	50%																	
eccedenti il limite di € 20 milioni	0%																	

<p><b>76</b> <b>(NEW)</b></p>	<p><b>Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing</b> relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al cod. 56, per gli <b>investimenti effettuati</b> entro il 31/12/2019, ovvero entro il 31/12/2020 <b>purché</b> entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione che è <b>maggiorato del 40%</b>.</p> <p> <b>NEW LEGGE DI BILANCIO 2019:</b> la misura in esame prevede la proroga della <b>maggiorazione</b>, nella misura del <b>40%</b>, del costo di <b>acquisizione dei beni immateriali (software)</b>, ricompresi nell'allegato B alla L. 232/2016, in favore dei <b>soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019</b>, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31/12/2019 e, a certe condizioni, al 31/12/2020.</p>
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli **ulteriori codici introdotti** vengono di seguito elencati:

RF55 COD.	CONTENUTO
<p><b>71</b> <b>(NEW)</b></p>	<p><b>Contributi, indennizzi e risarcimenti</b>, connessi al <b>crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14/08/2018</b>, di qualsiasi natura e a prescindere dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti/domiciliati o che hanno sede/unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nei <b>limiti degli aiuti de minimis</b>.</p>
<p><b>73</b> <b>(NEW)</b></p>	<p><b>Riduzioni di debiti dell'impresa</b> in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure equivalenti e <b>l'eccedenza di perdite</b>, la <b>deduzione di periodo</b> e <b>l'eccedenza relativa all'ACE</b> e gli <b>interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati</b> (art. 96, co. 4, del TUIR) in caso di (ex co. 4-ter, art. 88, del TUIR): concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione ovvero piano attestato.</p>
<p><b>77</b> <b>(NEW)</b></p>	<p><b>Il 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante</b> per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali.</p> <p><b>L'efficacia della disposizione</b> è subordinata al perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, co. 5-bis, del D.L. 47/2014).</p>
<p><b>78</b> <b>(NEW)</b></p>	<p>La <b>quota di utili d'esercizio</b> destinata ad <b>aumento gratuito del capitale</b> sociale sottoscritto e versato dalle <b>società cooperative di consumo e loro consorzi</b> che non concorre a formare il reddito ex co. 1, art. 17-bis, D.L. 91/2014. La fruizione dell'agevolazione avviene entro i <b>limiti degli aiuti di Stato di cui al Reg. UE n. 1407/2013</b>.</p>

#### QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL'IRES

Le **novità** relative alla compilazione del **Quadro RN** riguardano:

- ➔ **riga RN6:** aggiunta una nuova colonna per indicare le **liberalità in denaro o in natura** erogate a favore delle **ONLUS**, delle **ODV** e delle **APS** deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, co. 2 del D.lgs. 117/2017);
- ➔ **riga RN10 "Detrazione d'imposta":** incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto.

	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
RN6	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>	5 <input type="text" value=""/>	6 <input type="text" value=""/>
	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
	7 <input type="text" value=""/>	8 <input type="text" value=""/>	9 <input type="text" value=""/>	10 <b>AGGIUNTA</b> <input type="text" value=""/>	11 <input type="text" value=""/>

L'importo da indicare nel **rigo RN6** deriva dalla compilazione del nuovo prospetto in cui indicare:

- le **liberalità in denaro o in natura erogate** a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
- deducibili dal reddito complessivo** netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

**Nota:** nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, al netto di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con **apposito D.M.** sono individuati i tipi di beni in natura che conferiscono la deduzione e sono stabiliti criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità.

Inoltre, **l'agevolazione in esame non è cumulabile** con le altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione/deduzione da altre disposizioni a fronte delle medesime erogazioni.

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	RS290	Mod. Redditi ENC	Ammontare deducibile	Eccedenza riportabile
	RS291 Maggiorazione società di comodo		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
				Eccedenza riportabile <input type="text" value="0,00"/>

RIGO	Col.	CONTENUTO
RS290	1	Ammontare deducibile
	2	Importo di col. 1 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto
RS291	1	Importo di col. 1 del rigo RS290 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto ai fini della maggiorazione del 10,5% ex co. 36-quinquies, art. 2, D.L. 138/2011

Nel **rigo RN10, col. 5**, viene recepita una **novità** prevista dalla legge di bilancio 2019 che consiste in una **detrazione** pari alla

- quota dei **rimborsi erogati**, a decorrere dal 1/01/2019, **dalle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi** attive in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi,
- ai **giovani conducenti** assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- fino a un **ammontare complessivo** degli stessi **non superiore a € 1.500**.

**NEW LEGGE DI BILANCIO 2019:** ha previsto incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età), assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi, disponendo, in particolare,

- il rimborso del 50%, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a € 1.500 totali per ciascun periodo d'imposta,
- delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.

RN10	Detrazioni		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151		Ospedale Galliera	
	(di cui	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>		